

**FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI A TUTELA DELLE PERSONE
CON AUTISMO E SINDROME DI ASPERGER
(F.A.N.T.A.Si.A.)**

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita, tra associazioni nazionali rappresentanti le persone con Disturbo dello Spettro Autistico e i loro familiari, la Federazione delle Associazioni a Tutela delle persone con Autismo (in breve F.A.N.T.A.Si.A) e di seguito denominata "Federazione", con sede legale in ROMA via G. Capponi n. 178.

Con delibera del Consiglio Direttivo la Federazione potrà fissare anche altrove la propria sede legale.

ART. 2 – SCOPI DELLA FEDERAZIONE

La Federazione svolge attività di promozione e difesa dei diritti delle persone con un Disturbo dello Spettro Autistico. Tale disturbo, di seguito per brevità denominato ASD (acronimo di Autism Spectrum Disorder) è una delle sindromi identificate dalla definizione DPS (Disturbo Pervasivo dello Sviluppo) nelle definizioni correnti delle classificazioni DSM dell'Associazione Psichiatrica Americana e ICD dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Si accetta che i Disturbi dello Spettro Autistico siano la conseguenza di una disfunzione cerebrale causata da alterazioni neurobiologiche, in conformità con lo stato dell'arte delle conoscenze scientifiche internazionali.

La Federazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale a favore delle persone affette da ASD e si propone di:

1. Difendere i diritti e le pari opportunità delle persone con ASD, ispirandosi alla Carta dei Diritti delle Persone con Autismo di Autism-Europe, adottata in forma di Dichiarazione Scritta dal parlamento Europeo nel Maggio 1996;
2. Coordinare le Associazioni a carattere nazionale e le federazioni regionali al fine di condividere le risorse fisiche e conoscitive nelle attività di collaborazione con le pubbliche istituzioni;
3. Stabilire stretti rapporti di collaborazione e collegamento con le pubbliche Istituzioni e con altre federazioni o associazioni aventi analoghe finalità, per promuovere e difendere i diritti delle persone con ASD, allo scopo di:

- a) garantire ad esse il massimo sviluppo possibile delle loro potenzialità, il miglioramento della qualità di vita, il conseguimento del più alto grado di autonomia personale e lavorativa, una vita piena e dignitosa, nel rispetto dei diritti e della diversità della persona.
 - b) migliorare la qualità di vita dei familiari combattendone la discriminazione sociale e lavorativa, valorizzando il loro potenziale abilitativo e il loro ruolo educativo, anche attraverso la collaborazione attiva con i professionisti nella presa in carico.
4. Stabilire rapporti di collaborazione attiva e continuativa con la Federazione Italiana Superamento Handicap e con l'Associazione Internazionale europea Autism-Europe e con i suoi membri, allo scopo di scambiare esperienze e conoscenze e di sviluppare una rete nazionale e internazionale di solidarietà.
 5. Promuovere ed attuare la sensibilizzazione e la formazione nel campo dei diritti e delle pari opportunità per le persone con ASD nei confronti dei decisori politici, dei pubblici amministratori, dei familiari e di tutte le persone interessate.
 6. Diffondere informazioni corrette sull'ASD coerenti con le definizioni internazionali (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle conoscenze universalmente accettate, promuovendo approcci e strategie di intervento rigorosamente controllate e ritenute efficaci dalla comunità scientifica internazionale.

Per le finalità sopra descritte la Federazione prevede:

- a) la comune progettualità;
- b) la circolazione dell'informazione;
- c) la reciproca partecipazione ad un patrimonio ideale fondato sul superamento dei privilegi, la realizzazione dei diritti, l'affermazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, e una cultura condivisa dell'autismo coerente con lo stato dell'arte delle conoscenze scientifiche internazionali.

La Federazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La Federazione non ha fini di lucro e ha durata illimitata.

ART. 3 – AUTONOMIA DELLE SINGOLE ASSOCIAZIONI

Ogni associazione nazionale aderente alla Federazione mantiene la completa autonomia finanziaria e decisionale nelle iniziative a livello locale e nazionale, purché non in contrasto con gli scopi della Federazione.

La rappresentanza all'interno delle Commissioni, Comitati, Gruppi di lavoro e tavoli di discussione prevista dalle Istituzioni pubbliche nazionali e presso le organizzazioni nazionale FISH e internazionale Autism-Europe è della Federazione, che la demanda a propri rappresentanti.

ART. 4 – ADESIONE ALLA FEDERAZIONE

Alla Federazione possono aderire le Associazioni nazionali rappresentanti le persone con ASD e/o i loro familiari, presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo contenente:

- 1) statuto ed atto costitutivo della Associazione e relativo codice fiscale;
- 2) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza del Presidente della Associazione richiedente;
- 3) descrizione delle attività svolte e del programma di lavoro per l'anno in corso;
- 4) impegno scritto a sostenere tutte le spese inerenti all'attività della Federazione sostenute dai propri delegati nell'ambito delle attività inerenti alle cariche sociali della Federazione e di rappresentanza della Federazione stessa in qualsivoglia sede.

La domanda di adesione è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo, che nella prima seduta successiva alla ricezione della domanda, accoglie o respinge la stessa a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, con idonea motivazione e sulla base della documentazione prodotta.

Il Consiglio Direttivo deve riferire alla successiva Assemblea, la quale delibera in proposito ed invia comunicazione scritta della delibera all'associazione richiedente. In caso di accoglimento della domanda, l'organizzazione deve mettere a disposizione della Federazione l'elenco degli iscritti ed il loro recapito, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione.

ART. 5 - INCOMPATIBILITA' ED ESCLUSIONE

L'incompatibilità e l'esclusione di una Associazione sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo può decidere l'esclusione di una Associazione nei casi in cui questa:

1. si renda responsabile di atti in contrasto con lo Statuto e con il regolamento interno;
2. si renda responsabile di atti o iniziative che danneggino direttamente o indirettamente gli altri membri della Federazione;
3. si renda responsabile di atti in contrasto con le norme di educazione civica e morale.

L'associazione dichiarata esclusa dalla Federazione potrà presentare ricorso all'Assemblea, la quale si pronuncerà in merito alla prima riunione utile. Tale giudizio sarà definitivo.

ART. 6 – ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Organi della Federazione sono:

- 1) L'Assemblea;
- 2) Il Consiglio direttivo;
- 3) Il Presidente.

Tutte le funzioni esplicate dai Delegati in seno della Federazione sono volontarie e gratuite ed hanno durata triennale.

.ART. 7– ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai presidenti e dai delegati delle associazioni aderenti, di seguito nominati entrambi per brevità Delegati. Ogni associazione ha diritto di nominare fra i propri membri 4 delegati oltre al presidente. Ad essi spetta il diritto di voto. Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea (ordinaria o straordinaria) è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Le deliberazioni dovranno essere riportate dal Segretario sull'apposito registro dei Verbali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente - o dal Vicepresidente nel caso di cui al precedente comma - in via ordinaria una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e, in via straordinaria a mezzo racc. RR ovvero mediante telefax o e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza. La comunicazione è valida se vi è conferma di ricezione da parte del destinatario. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della adunanza e l'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di $\frac{2}{5}$ (due quinti) dei delegati; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei partecipanti di diritto di cui al primo comma, in proprio o per delega;
- ogni partecipante può ricevere solo una delega;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto, presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono validamente adottate con la maggioranza semplice dei presenti; le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono validamente adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Partecipano all'assemblea ed hanno diritto al voto i Delegati delle Associazioni federate da almeno 2 (due) mesi.

L'assemblea ordinaria:

- nella prima riunione utile dopo la costituzione della Federazione elegge nel suo seno il presidente ed il segretario *pro tempore*;
- elegge il consiglio direttivo almeno 3 mesi prima del decadere delle cariche sociali;
- approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti interni per il buon funzionamento della Federazione.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria avviene:

- per iniziativa del Presidente;
- per delibera del Consiglio Direttivo;
- per richiesta motivata di almeno 2/5 (due quinti) dei Delegati della Federazione.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello statuto,
- delibera su particolari argomenti proposti da uno degli organi della Federazione o dai Delegati che l'hanno richiesta.

ART. 8 – PARITA' DI VOTI E SUBENTRI

- 1) Qualora gli eletti alle cariche sociali dall'Assemblea risultino di numero superiore a quello statutario, l'Assemblea procederà ad un'immediata elezione tra gli ultimi eletti a parità di voto.
- 2) Qualora ci siano le dimissioni di membri del Direttivo, i primi dei non eletti subentreranno nelle cariche sociali.

ART.9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) o 7 (sette) membri e dura in carica un triennio. L'Assemblea ne determinerà il numero.

Per i primi adempimenti statutari, il consigliere eletto con il maggior numero di consensi convoca entro 30 giorni dall'elezione il nuovo Consiglio Direttivo.

Esso si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta questi lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) consiglieri; in tal caso la riunione deve avvenire entro 20 (giorni) dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è obbligato a riunirsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea ordinaria.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene su invito del Presidente, almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti con un minimo 3 (tre) ed a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente tra i suoi membri e deliberarne l'eventuale decadenza nei casi previsti del successivo art.10;
- eleggere 2 (due) vice presidenti, di cui uno Vicario;
- eleggere il segretario;
- eleggere il tesoriere;
- proporre le norme per il funzionamento della federazione;
- definire ed attuare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea dei soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- notificare, con semplice comunicazione ai competenti uffici, la eventuale modifica della sede legale;
- deliberare sulle quote associative

Un consigliere che sia assente ingiustificato da almeno 3 (tre) convocazioni consecutive decade dalla carica ed è sostituito dal primo dei non eletti.

Per far parte del Consiglio Direttivo è necessario il possesso dei seguenti requisiti, la cui mancanza o il venirne meno fa perdere automaticamente il diritto:

- godere dei diritti civili;
- non essere in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per:
 - a) i delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile;
 - b) un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti contro il patrimonio;

c) un tempo non inferiore a 2 (due) anni per un qualunque delitto non colposo.

2) Il Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti può deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3) Il Consiglio Direttivo redige i regolamenti necessari per l'attuazione dello Statuto ed il funzionamento della Federazione.

.

ART. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, che è anche presidente dell'assemblea dei Delegati e del consiglio direttivo, è eletto da quest' ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.

Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Esso vigila perché siano osservate le norme statutarie, attua le delibere del Consiglio Direttivo, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Rappresenta l'associazione presso la Federazione Italiana Superamento Handicap (FISH) e presso l'associazione europea Autism-Europe, personalmente o attraverso un altro membro del Consiglio Direttivo da Esso delegato.

Decade dalla carica qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli .

Il Presidente può delegare uno dei due Vice Presidenti in tutte le funzioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ART. 11 – IL TESORIERE

Il Tesoriere cura l'attività finanziaria della Federazione.

Tiene aggiornata la contabilità e redige i bilanci.

Tiene aggiornata la posizione contributiva di ciascuna associazione aderente.

ART. 12 – IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro delle Associazioni aderenti e dei loro Delegati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio Direttivo.

